

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1972

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione fino al 31 gennaio 1973 incluso sementi di due altre varietà di grano invernale, soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(72/399/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1972⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che la Commissione ha autorizzato, con decisione dell'8 novembre 1972 il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione sementi di grano invernale delle varietà Manella e Cyrano, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che la resa in sementi di grano invernale della varietà Lely è stata deficitaria ; che in conseguenza di ciò in particolare anche la raccolta 1972 delle sementi di grano invernale delle varietà Bongo e Caribo è stata insufficiente nei Paesi Bassi per provvedere all'approvvigionamento delle regioni, in cui tali varietà sono coltivate per motivi ecologici ;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi certificate provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere alla commercializzazione fino al 31 gennaio 1973 incluso sementi delle varietà summenzionate, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere, alla commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 gennaio 1973 incluso, 600 tonnellate al massimo

di sementi non certificate di grano invernale delle varietà Bongo e Caribo a condizione che :

- a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai punti 1 e 3, relative all'identità e alla purezza della varietà ;
- b) gli imballaggi di dette sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurino almeno le seguenti indicazioni :
 - menzione che le sementi non sono state oggetto di una certificazione ufficiale,
 - servizio di controllo,
 - specie,
 - numero di riferimento della partita,
 - peso netto o lordo dichiarato ;
- c) ogni fornitore indichi e garantisca su un'etichetta speciale la varietà delle sementi ;
- d) vengano effettuati dei controlli ufficiali a posteriori al fine di constatare l'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi comunica alla Commissione, prima del 1° marzo 1973, le quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37.